



DETERMINAZIONE n° DPF020/19 del 04 aprile 2023

**DIPARTIMENTO SANITÀ**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO – SANITARIA**  
**UFFICIO MEDICINA CONVENZIONATA**

**OGGETTO:** Pubblicazione degli ambiti territoriali carenti di di pediatria di libera scelta individuati dalle Aziende USL per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 32, della norma transitoria n. 1, A.C.N. 28 aprile 2022 e dell'art. 45 A.I.R. approvato con D.G.R. n. 532/2006.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** che, in data 28 aprile 2022, rep. atti n. 70/CSR del 28 aprile 2022, è stato ratificato il nuovo Accordo per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta, (di seguito A.C.N.), ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs 502/1998;

**VISTO** l'art. 32, ACN , rubricato "Procedure per l'assegnazione di incarichi", ed in particolare il comma 1 il quale prevede che entro la fine di marzo di ogni anno la Regione pubblica sul Bollettino Ufficiale l'elenco degli ambiti territoriali carenti e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell'anno, individuati dalle Aziende USL sulla base dei criteri di cui all'art. 30 dello stesso A.C.N.;

**DATO ATTO** che non essendo stato sottoscritto l'Accordo Integrativo Regionale, ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali carenti per l'applicazione del rapporto ottimale si fa riferimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla norma transitoria n. 1 del vigente ACN, ai parametri indicati all'art. 32, ACN 15 dicembre 2005 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 45 del vigente Accordo Integrativo Regionale per la pediatria di libera scelta approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 532 del 22.05.2006, recante disciplina del rapporto ottimale in ambito regionale;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 32, comma 2, ACN, in sede di pubblicazione degli ambiti territoriali carenti, fermo restando l'ambito di iscrizione del pediatra, l'Azienda può indicare la zona in cui deve essere comunque assicurata l'assistenza ambulatoriale ed eventualmente indicare una modalità articolata che costituisce vincolo all'apertura di uno studio nella zona indicata;

**VISTO** l'articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 14 del 24 febbraio 2023, che recita testualmente : *“Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in*

*assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio Sanitario Nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data.”.*

**ATTESO** che il Coordinamento Tecnico Area Assistenza Territoriale della Commissione Salute, sulla base dell’interpretazione condivisa dalle Regioni e Province Autonome in sede del tavolo tecnico, con nota prot. n. 0258978.U del 17/03/2023 ha richiesto al competente Ufficio del Ministero della Salute un parere interpretativo circa la corretta applicazione dell’articolo 4, comma 9-octiesdecies del decreto-legge n. 198 del 29 dicembre 2022, convertito con modificazioni dalla L. 14/2023;

**VISTO** che le Regioni e Province Autonome hanno condiviso la seguente linea interpretativa:

*“Tutti i medici di medicina generale (MMG) e i pediatri di libera scelta (PLS) interessati, al compimento del settantesimo anno di età – dal 28 febbraio u.s. (data di entrata in vigore dell’articolo 4, comma 9-octiesdecies sopracitato) fino al 31 dicembre 2023, nonché dall’1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno successivo, fino al 2026 – potranno manifestare all’Azienda di appartenenza la disponibilità al trattenimento in servizio. Per verificare l’assenza di offerta di personale medico collocabile, le carenze rilevate, e comunque ricoperte dai suddetti medici, dovranno necessariamente essere pubblicate dalle Regioni ai fini della assegnazione, come disposto dagli AA.CC.NN. MMG-PLS vigenti. Infatti, soltanto con l’espletamento di tutte le procedure di assegnazione previste dai citati accordi – ossia con primo avviso da pubblicarsi entro la fine di marzo, con un secondo avviso di cui alla c.d. procedura SISAC e con un terzo avviso per l’assegnazione ai medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale – limitatamente agli MMG – si avrà reale contezza della offerta o meno di personale medico convenzionato collocabile. Il MMG o PLS trattenuto, pertanto, potrà permanere in servizio fino a che, in ciascuna delle procedure di conferimento di incarico sopra esposte, non si riscontri la disponibilità di nuovi MMG o PLS, da incaricare a tempo indeterminato, ad accettare le zone ricoperte dai medici trattenuti in servizio. Per contro, nel caso in cui un MMG o PLS accetti la zona carente, il rapporto con il medico trattenuto in servizio si intenderà cessato a decorrere dalla data di apertura dello studio medico da parte del MMG o del PLS neo inserito.*

*“..... espletate tutte le procedure previste dagli AA.CC.NN. MMG-PLS vigenti, in corso d’anno, in assenza di offerta di un nuovo MMG o PLS a ricoprire l’incarico del MMG o PLS trattenuto, quest’ultimo potrà rimanere incaricato fino al compimento del settantaduesimo anno di età e, comunque, sino al 31 dicembre 2026, come da norma di legge”;*

**VISTA** la nota prot. n. RA/0128201/23 del 23/03/2023 con la quale la Regione ha invitato le Aziende USL a rilevare le carenze come stabilito dall’A.C.N. di riferimento, inserendo pertanto nel computo anche gli incarichi ricoperti dai medici che hanno manifestato la loro diponibilità a rimanere in servizio oltre il settantesimo anno di età al fine di verificare l’assenza di offerta di personale medico collocabile;

**RILEVATO** che, ai sensi dell’art 32, comma 5, del vigente A.C.N., possono concorrere al conferimento degli incarichi, come specificato nell’avviso accluso al presente atto:

- per trasferimento: i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato nella Regione Abruzzo da almeno due anni nell'ambito territoriale di provenienza e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nel SSN;
- per trasferimento: pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato iscritti da almeno quattro anni in un elenco di pediatri di libera scelta di altra Regione e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nel SSN;
- i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l'anno 2023 pubblicata nel B.U.R.A.T. Speciale B.U.R.A.T. Speciale n. 170 del 30 novembre 2022;
- i pediatri che abbiano acquisito il diploma di specializzazione in pediatria o discipline equipollenti ai sensi della tabella B del D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i. successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda di inclusione in graduatoria regionale valida per l'anno in corso, autocertificandone il possesso all'atto della presentazione della domanda di assegnazione degli incarichi;

**VISTI** i provvedimenti e le comunicazioni delle Aziende USL recanti individuazione degli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta, inviati alla Regione per la relativa pubblicazione nel BURAT:

- provvedimento dell'U.O.C. Direzione Amministrativa del Dipartimento dell'Assistenza Territoriale n. 71 del 23.03.2023 (Azienda USL Avezzano Sulmona L'Aquila);
- nota prot. n. 34549/2023 del 03.04.2023 a firma del Direttore Generale (Azienda USL Lanciano Vasto Chieti);
- deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 27.03.2023 (Azienda USL Pescara);

**RITENUTO** pertanto, di dover procedere alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione degli ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta individuati dalle Aziende USL della Regione Abruzzo, elencati nell'Avviso, allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, in cui sono indicati i criteri e le modalità di assegnazione degli incarichi;

**DATO ATTO** che i medici aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno presentare, ai sensi dell'art. 32, comma 4, A.C.N., alle singole Aziende U.U.S.S.L.L., entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BURA dell'Avviso allegato 1 al presente provvedimento, domanda di assegnazione con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, conforme ad uno degli schemi acclusi all'avviso, a seconda della categoria di appartenenza (A, B o C), oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato E;

**VISTA** la L. R. 14.09.1999, n. 77 e s.m.i.;

**Tutto ciò premesso  
D E T E R M I N A**

- 1. di pubblicare** nel Bollettino Ufficiale della Regione, come previsto dall'art. 32, comma 1, dell'A.C.N. per la disciplina dei rapporti con i medici pediatri di libera scelta 28 aprile 2022, l'Avviso, Allegato 1), parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono elencati gli

ambiti territoriali carenti di pediatria di libera scelta individuati dalle Aziende USL della Regione Abruzzo e i criteri e le modalità di assegnazione dell'incarico;

- 2. di dare atto** che, ai sensi dell'art. 32 del vigente A.C.N., i pediatri aspiranti al conferimento degli incarichi dovranno presentare alle singole Aziende UU.SS.LL., entro 20 giorni dalla pubblicazione nel BURA dell'Avviso di cui all'Allegato 1, domanda di assegnazione con apposizione del bollo secondo la normativa vigente, conforme ad uno degli schemi acclusi all'avviso, a seconda della categoria di appartenenza (A, B o C), oltre alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'allegato E.

**L' Estensore**

Cinzia Di Rino

*(f.to elettronicamente)*

---

**Il Responsabile dell'Ufficio**

Dott.ssa Lara De Berardinis

*(f.to elettronicamente)*

---

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

vacante

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

Dott. Claudio D'Amario

*(f.to digitalmente)*